TEATROSOCIALE
ROVIGO
TEATRO DI TRADIZIONE

OGGETTO: CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE A FAVORE DEL SETTORE CULTURA – SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI – A SOSTEGNO DELLA STAGIONE TEATRALE 2025/2026

Con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Rovigo Settore Cultura, nella persona del Dirigente Dott.ssa Micaela Pattaro, il quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente responsabile della Sezione Attività Teatrali, non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che legalmente rappresenta, giusto Decreto Sindacale n. 7 del 11.02.2025 e di seguito indicato come "Comune di Rovigo",

E

l'Associazione **CONFINDUSTRIA VENETO EST** con Sede Legale in Via E.P. Masini, 2 - 35131 PADOVA (PD) – Codice Fiscale 92293280282, rappresentata dal Procuratore Speciale GIANMARCO RUSSO nato a Padova (PD) il 04/10/1972 – C.F.RSSGMR72R04G224H, residente in Casier (TV), Vicolo Antonio De Reali n.15 (di seguito denominato "Sponsor");

premesso che

- Confindustria Veneto Est intende sostenere la Stagione Teatrale 2025/2026 del Teatro Sociale di Rovigo tramite una sponsorizzazione finanziaria da definirsi ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. n. 267/2000 ("Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni") e dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 23/2023 ("Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato");
- lo Sponsor appartiene al sistema confindustriale e rappresenta le imprese del settore industriale delle province di Padova, Rovigo, Treviso e Venezia;
- lo Sponsor ha interesse di rafforzare la propria presenza nel territorio di riferimento, anche attraverso la valorizzazione del proprio marchio "CONFINDUSTRIA VENETO EST" (caratterizzato anche da apposito logo) nonché dei servizi che essa offre agli associati;
- lo Sponsor dichiara di essere al corrente che sono presenti, nell'ambito dell'attività dello Sponsee Comune di Rovigo altri marchi pubblicitari non appartenenti allo stesso settore merceologico;
- il presente contratto rientra ad ogni effetto nell'ambito dei rapporti di collaborazione promo-pubblicitaria disciplinati dalle norme e secondo lo spirito delle discipline emanate in materia di sponsorizzazione;

- con determinazione dirigenziale n. 3016 del 02/09/2025 esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato lo schema del presente contratto di disciplina delle obbligazioni reciproche fra le parti;

Tutto ciò premesso:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e disciplina contrattuale

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, che ha per oggetto la sponsorizzazione della Stagione Teatrale 2025/2026 del Teatro Sociale di Rovigo, approvata con le Delibere di Giunta n. 301 del 12/08/2025.

Articolo 2 - Oggetto della Sponsorizzazione

Il presente contratto che ha per oggetto la sponsorizzazione del progetto denominato "Stagione Teatrale 2024/2025" , del Teatro Sociale di Rovigo e approvato con la Delibera di Giunta n. 301 del 12/08/2025;

"Articolo 3 - Impegni dello Sponsee - Comune di Rovigo

In relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, il Comune di Rovigo si obbliga a veicolare il logo dello sponsor come di seguito indicato:
- dicitura: Sponsor della stagione 2025/2026 del Teatro Sociale di Rovigo,
- stampa del logo/ con dicitura nei programmi / manifesti / cartelloni;
- menzione nei comunicati stampa;
- n.2 biglietti per ciascuno dei sette titoli lirici della Stagione Teatrale;

Articolo 4 - Impegni dello Sponsor

Lo sponsor si impegna a riconoscere al Comune di Rovigo la somma di € 5.000,00 compresa IVA di legge, previa regolare evidenza della sponsorizzazione indicata al precedente art. 3.

Articolo 5 – Obblighi Fiscali

La somma concessa per la sponsorizzazione dovrà essere versata dallo Sponsor entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura elettronica da parte del Comune di Rovigo con pagamento tramite il sistema "PagoPa" a favore del Comune di Rovigo.

Articolo 6 - Perfezionamento del contratto

Il contratto di sponsorizzazione si considera perfezionato con la sottoscrizione del presente documento.

Articolo 7 - Durata del Contratto

Il contratto si riferisce alla sola stagione 2025/2026, senza alcuna previsione di tacito rinnovo o sua proroga.

Articolo 8 - Cause di Risoluzione del Contratto

Costituiranno eventi risolutivi del rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c.:

- l'inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al presente contratto;
- comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto;
- atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte.

In caso di inadempimento dell'obbligazione di erogazione del contributo da parte dello Sponsor, il Comune di Rovigo inoltra allo Sponsor la diffida ad adempiere contenente il termine ritenuto essenziale per l'adempimento. Decorso inutilmente tale termine, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Articolo 9 - Risoluzione delle controversie

Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le parti, che non si sia potuta definire in via amministrativa, quale che sia la natura, tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, e per quanto non contemplato nel contratto, il Foro competente è quello di Rovigo.

Articolo 10 - Imposte e tasse

Poiché le disposizioni contenute nel contratto sono relative ad operazioni soggette ad I.V.A., lo stesso verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 – II comma – del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 con oneri a carico del richiedente.

Il presente contratto è sottoposto al pagamento del bollo di € 16,00 in base al Decreto 642 del 26 ottobre 1972.

Articolo 11- Elezione del domicilio del Comune di Rovigo e dello Sponsor

Agli effetti del contratto il Comune di Rovigo e lo Sponsor eleggono il loro domicilio presso le rispettive sedi.

Articolo 12 - Rispetto del Codice di comportamento

Ai sensi dell'art. 6 del codice Aziendale (Comune di Rovigo), le disposizioni nello stesso contenute si estendono e devono quindi essere osservate anche dai dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di prestazioni a favore dell'Amministrazione.

Articolo 13 - Dichiarazione di assenza conflitto di interessi

Il presente atto viene sottoscritto in assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Articolo 14 - Pantouflage

Con il presente atto lo Sponsor dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Rovigo nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa Ditta/Associazione per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio.

Articolo 15 - Clausole contenute nel "Protocollo di legalità"

Lo Sponsor accetta incondizionatamente e si impegna a rispettare integralmente le clausole contenute nel "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in

data 9 gennaio 2012 dalla Regione Veneto, dalle Prefetture della Regione Veneto, dall'ANCI Veneto e dall'URP Veneto, al quale il Comune di Rovigo ha aderito con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 20 ottobre 2015, pubblicata e scaricabile dal sito del Comune di Rovigo (www.comune.rovigo.it) e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Articolo 16 - Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 15/2005 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) nel rispetto della normativa vigente. I dati raccolti saranno trattati in conformità al **GDPR**, *General Data Protection Regulation* del 25 maggio 2018 n. 2016/679 in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie di dati personali.

Art. 17 - Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti si richiamano a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e le parti con la sola sottoscrizione dichiarano di accettarle tutte senza eccezione.

Le modifiche dei contenuti della presente convenzione/contratto, non afferenti agli oneri finanziari, verranno formalizzate mediante scambio di corrispondenza.

La presente scrittura è composta da n. 4 fogli.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti

Rovigo, 16/10/2025

Firma digitale
del Dirigente del Comune di Rovigo
- dott.ssa Micaela Pattaro -

Firma
dello Sponsor legale rappresentante
- dott. Gianmarco Russo -

CONFINDUSTRIA VENETO EST
Piazza delle Istituzioni 11
31100 Treviso
Codice Fiscale 92293280282